



## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI, con sede legale in Roma, via dei Prefetti n. 46, codice fiscale n. 80118510587, qui di seguito denominata "ANCI" nella persona dell'On. Roberto Pella nella sua qualità di Vicepresidente e Delegato allo Sport, Salute, Politiche giovanili e Aree interne, che agisce in virtù di delega conferita dal Presidente dell'Associazione, Ing. Gaetano Manfredi;

### E

LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, con sede in Roma, Viale Tiziano 74, Codice Fiscale 02151981004, qui di seguito denominata "FISE" nella persona del Presidente Avv. Marco Di Paola, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge e dallo statuto.

**FISE e ANCI di seguito congiuntamente denominate le "Parti".**

### PREMESSO CHE

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI cura la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale, al fine di supportare gli indirizzi politico-istituzionali, in un'ottica di innovazione amministrativa e semplificazione istituzionale;
- l'ANCI promuove i principi dello sport attraverso la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento ai giovani;
- ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n. 616/1977 ai Comuni italiani sono attribuiti, ai sensi dell'art. 118, comma 1 della Costituzione le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive nei rispettivi territori e, questi, riconoscono la pratica sportiva come elemento fondamentale ed indispensabile nel processo di crescita formativa, integrazione sociale e culturale degli individui, in particolare dei giovani;
- la FISE, riconosciuta dal CONI e dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI), è l'organismo preposto alla promozione, alla disciplina e all'organizzazione delle attività sportive equestri in Italia, sia a livello ludico che agonistico;



- la FISE, in conformità con il proprio Statuto, promuove la diffusione degli sport equestri e l'amore per il cavallo, favorendo la conoscenza della natura e il rispetto dell'ambiente, e cura la formazione di tecnici, ufficiali di gara e atleti, con particolare attenzione al benessere del cavallo come atleta e partner;
- la FISE opera su tutto il territorio nazionale attraverso i propri Comitati Regionali e una rete di Centri Ippici Affiliati e Aggregati, promuovendo gli sport equestri come strumento di integrazione sociale, riabilitazione (Interventi Assistiti con gli Animali) e crescita educativa per i giovani;
- la FISE promuove i valori etici dello sport, la lealtà competitiva (fair-play) e il rifiuto di ogni forma di doping, sia umano che animale, tutelando la salute degli atleti e il benessere psicofisico dei cavalli atleti.

### **CONSIDERATO CHE**

- è interesse comune delle Parti realizzare forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione degli sport equestri, allo sviluppo e alla diffusione sociale della pratica equestre sul territorio comunale;
- le Parti, al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, concordano di avviare iniziative comuni aventi come finalità la promozione della cultura e dei valori del rapporto con il cavallo e dello sport.

### **TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 Valore delle premesse**

Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

#### **Art. 2 Finalità ed oggetto del Protocollo**

Le Parti concordano di avviare le seguenti attività:

- ✓ promozione della pratica degli sport equestri nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, attraverso attività finalizzate a far acquisire alla cittadinanza – con particolare riferimento a bambini, bambine ed adolescenti – capacità, abilità, competenze motorie e stili di vita attivi, anche attraverso la testimonianza dei campioni e delle campionesse degli sport equestri;
- ✓ promozione dell'attività equestre amatoriale e agonistica in ambito locale attraverso iniziative territoriali che facilitino l'avvicinamento al cavallo atleta per ogni fascia d'età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che per i diversamente abili, valorizzando l'ippoterapia e l'equitazione integrata come risorse per il territorio;



- ✓ promozione di una cultura sportiva nel Paese partendo dalla sensibilizzazione dei giovani nelle scuole, che favorisca la conoscenza degli sport equestri, il rispetto per gli animali, lo sport per tutti, la lotta al doping, contro fenomeni di bullismo e razzismo, per affermare l'etica dello sport e del fair-play e per una politica di inclusione e integrazione sociale;
- ✓ incentivare la reciproca partecipazione dei Comuni ai progetti di promozione della FISE esistenti sui territori e viceversa, con particolare riferimento ai progetti dell'attività giovanile e scolastica, in collaborazione con i Centri Ippici affiliati, basati su principi metodologici ed obiettivi che mirano ad ampliare la base dei praticanti e il loro bagaglio motorio, oltre a seguirli nella ricerca e nell'individuazione del proprio talento che nel futuro potrebbe riversarsi in un'attività di alto livello o consolidarsi come stile di vita a contatto con la natura;
- ✓ promozione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dell'Associazionismo sportivo equestre, riconoscendo a quest'ultimo un ruolo centrale, affinché aree verdi e impianti idonei, compatibilmente con le esigenze del territorio e le specifiche necessità tecniche e di sicurezza per la gestione dei cavalli, possano essere valorizzati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche equestri aventi sede nel medesimo territorio, stipulando apposite convenzioni con l'ente proprietario;
- ✓ individuazione di progetti nella nuova programmazione comunitaria che interessino la promozione dello sport e del turismo equestre al fine di poter accedere ai fondi strutturali comunitari negli ambiti del presente Protocollo.

Le attività promosse nel presente protocollo saranno esercitate dai soggetti preposti nel massimo rispetto della normativa vigente e laddove la normativa lo consenta.

Oltre a quanto sopra indicato, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo di Intesa nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

### **Art. 3**

#### **Coordinamento e Programmazione**

Le Parti intendono perseguire le finalità descritte all'art. 2 e dare esecuzione agli impegni assunti con il presente Protocollo tramite:

- ✓ scambio di informazioni sui temi rilevanti oggetto del Protocollo;
- ✓ la costituzione di un gruppo di lavoro di cui faranno parte quattro rappresentanti, due designati da ciascuna Parte che definiranno le modalità attuative per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità previste dal presente Protocollo;
- ✓ la partecipazione al gruppo di lavoro non comporta oneri economici a carico delle Parti.

### **Art. 4**

#### **Decorrenza, durata e modifiche**

Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data di sua ultima sottoscrizione ed avrà la durata di anni 3 (tre). Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o



PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito.

Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

#### **Art. 5 Oneri**

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

#### **Art. 6 Utilizzo dei loghi**

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del Presente Protocollo d'Intesa, FISE potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale [www.anci.it](http://www.anci.it), del quale la FISE, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

ANCI, per la realizzazione delle attività individuate all'art. 2 del presente Protocollo, potrà richiedere l'uso del logo di FISE secondo le modalità da quest'ultimo indicate. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dalla FISE.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

#### **Art. 7 Comunicazione e visibilità del Protocollo**

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva



informazione e relativa approvazione dall'altra Parte. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa FISE.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

#### **Art. 9 Disposizioni generali**

Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

- ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, pec: [anci@pec.anci.it](mailto:anci@pec.anci.it);
- FISE - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI, Viale Tiziano 74, 00196 Roma, pec: [fise@pec.fise.it](mailto:fise@pec.fise.it)

#### **Art. 10 Controversie**

Il presente Protocollo, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via amichevole dalle Parti, in via esclusiva al Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto  
Roma,

Per FISE  
Il Presidente  
Avv. Marco Di Paola

Per ANCI  
Il Vicepresidente  
Delegato Sport, Salute, Politiche giovanili e Aree Interne  
On. Roberto Pelja